



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di quattro buoni fruttiferi postali ordinari, tre dei quali di £ 1.000.000, emessi il 13.01.1987, e uno di £ 5.000.000, emesso il 17.05.1989, tutti appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i primi tre titoli il 13.11.2017 per un importo di € 6.717,00 ciascuno e il quarto in data 22.11.2019, per un importo di € 28.408,34. Reputa che l'intermediario non avrebbe liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata sarebbe stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento, come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo. Precisa che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sarebbero stati apposti timbri modificativi, in violazione di quanto previsto dal D.M. del 13.06.1986, restando pertanto valida l'originaria dicitura (*"Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* per i tre BFP sottoscritti il 13/01/1987 e *"Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* per il BFP sottoscritto il 17/05/2019). Sulla tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore richiama la giurisprudenza della Corte Cassazione, la giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario. Rinviando alla perizia allegata, sostiene che il valore dei titoli sottoscritti il 13.01.1987



sarebbe complessivamente pari, al netto della ritenuta fiscale, a € 33.086,28 e che l'intermediario, pertanto, sarebbe tenuto a riconoscere la differenza di € 12.935,28. Quanto al titolo sottoscritto il 17.05.2019, sostiene che l'intermediario dovrebbe riconoscere una differenza di € 34.917,52. Chiede, infine, il riconoscimento delle spese di perizia, come da proforme di fatture, per € 624,00.

L'intermediario, costituitosi, chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156 del 1973 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P", sul fronte, e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, sul retro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni, suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente, un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Reputa che, pertanto, il decreto non avrebbe previsto che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato al tasso del 12%. Aggiunge che lo stesso art. 5 avrebbe, d'altra parte, stabilito che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi. Reputa, pertanto, di avere corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate. Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF, in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Precisa che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Sul punto, richiama la sentenza n. 5025 del 2019 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963 del 2019 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente la funzione di trasparenza. Sottolinea che anche la sentenza n. 3963 del 2019 delle SS.UU avrebbe confermato la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ribadendo che, secondo la disposizione del DPR n. 156 del 1973, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie. Osserva che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Esse non considererebbero, infatti, che è lo stesso art. 5 del decreto a stabilire che il timbro sul retro riporti soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti. Aggiunge inoltre che non sarebbe corretto il riferimento alla sentenza n. 13979 del 2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.



A supporto della sua posizione, richiama diversa giurisprudenza di merito, oltreché la già citata sentenza n. 3963 del 2019 delle SS.UU. e alcune pronunce dell'Arbitro. Richiama infine la sentenza n. 26 del 2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce il mancato rispetto dell'art. 5 del DM 13.6.1986 in quanto, in relazione agli ultimi dieci anni di vita dei BPF, il timbro apposto dall'intermediario non avrebbe apportato alcuna modifica alle condizioni economiche rispetto alla tabella originaria. A sostegno, allega diverse sentenze della giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'ABF. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *"deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto"* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).



Con riferimento ai buoni sottoscritti dalla ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, nel caso di specie, l'intermediario ha utilizzato, per i buoni nn. ***444, ***445 e ***446, moduli cartacei della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q" ed ha apposto sia il timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie, operando perciò conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, secondo il quale *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 .Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. Per il buono n. ***120, invece, l'intermediario ha utilizzato un modulo cartaceo in origine appartenente alla serie "O", poi modificato in serie "P" e ulteriormente modificato mediante l'apposizione del timbro "Q/P". Sul *retro* dello stesso buono compaiono, in conformità con quanto previsto dal D.M., due timbri modificativi/integrativi, uno con i rendimenti della serie P/O e l'altro con quelli della serie Q/P.

Il Collegio osserva che, per tutti i buoni oggetto di contestazione, i timbri apposti nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal D.M. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

Il ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la perizia. La richiesta non è ammissibile, non essendo stata formulata anche in sede di reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS